



15 Maggio 2012

Antiriciclaggio: le indagini della Guardia di Finanza

Categoria Antiriciclaggio

Sottocategoria Varie

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato, la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali".

Con tale circolare sono state impartite le direttive operative ai reparti territoriali sulle modalità di svolgimento dei controlli nel settore finanziario.

In tale contesto appaiono particolarmente importanti le **linee guida per i controlli ai professionisti sull'osservanza della normativa antiriciclaggio**.

Si tratta di nuove ispezioni e controlli nei confronti dei professionisti dell'area economico, giuridico e contabile che non riguarderanno, come normalmente avviene, i clienti/contribuenti, ma la verifica dell'obbligo di adempimenti che direttamente incombono sui consulenti.

**Guardia di Finanza
circolare n. 83607/2012**

I principi da seguire nei controlli antiriciclaggio sono stati dettati dalla circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza emanata lo scorso 19 marzo 2012.

Si tratta di una mega circolare suddivisa in quattro volumi dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali".

Il primo volume della circolare, "**Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta**", è frazionato in 4 parti:

- ✓ **Parte I** "Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- ✓ **Parte II** "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative";

- ✓ **Parte III** "Circolazione transfrontaliera di capitali";
- ✓ **Parte IV** "Disposizioni comuni".

Vediamo quali sono le istruzioni contenute in tale circolare ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti.

L'ispezione e il controllo

Secondo la Gdf, l'attività d'ispezione e controllo corrisponde a un'attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l'esecuzione di una serie ordinata di riscontri, con **l'obiettivo di accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo** e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, delle violazioni amministrative e/o penali configurabili.

Il controllo presso gli studi avverrà:

- ✓ verificando il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio;



- Verifica della mera istituzione dell'archivio unico informatico/registro della clientela/altro archivio informatizzato;
- Accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007;
- Controllo sulle modalità di tenuta dell'archivio unico informatico ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello stesso decreto legislativo antiriciclaggio.

- ✓ approfondendo un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto destinatario con la clientela, con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell'adeguata verifica, all'eventuale obbligo di segnalazioni sospette, e così via.

L'AZIONE DELLA GDF NEL CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA DEGLI

ADEMPIMENTI SU "VERIFICA DELLA CLIENTELA"

- ✓ richiesta dell'elenco anagrafico dei clienti con l'evidenziazione della data di conferimento dell'incarico professionale;
- ✓ selezione di un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali, compiute nell'ambito dell'attività esercitata dal professionista;

- ✓ vaglio dei processi logici di adeguata verifica attuati nello studio, nonché dell'elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali svolte, distinte per rilevanza di importi;
- ✓ scelta delle operazioni/prestazioni professionali relative a clienti (sia persone fisiche che giuridiche) il cui nominativo sia maggiormente ricorrente;
- ✓ acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio.

Al riguardo si ricorda che per una corretta tenuta dei registri antiriciclaggio:

- **gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni**, sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione;
- per le **prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità**, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano;
- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto **congiuntamente da più clienti**, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
- qualora dalla prestazione professionale siano stati **incaricati congiuntamente più professionisti**, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione;
- gli **adempimenti di registrazione e conservazione dei dati non vanno osservati per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali** e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/07 (questo a partire dal 29/12/2009).

Si propongono di seguito una serie di esempi che il professionista deve seguire al fine di adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio.



La Guardia di Finanza, all'esito di un controllo antiriciclaggio contesta a un commercialista di non aver eseguito l'adeguata verifica della clientela nei confronti di vari clienti. E nel verbale di ispezione vengono irrogate le sanzioni.

Conviene periodicamente incrociare i dati delle fatture emesse (nominativi dei clienti) con le registrazioni ai fini antiriciclaggio. Le fatture emesse a clienti che non sono riportati nel registro antiriciclaggio devono riguardare prestazioni per le quali non c'è l'obbligo di adeguata verifica



Durante un controllo antiriciclaggio la GdF contesta a un commercialista di aver omesso la segnalazione al Mef pur avendo avuto notizia che il proprio cliente ha ricevuto 2.500 euro per contanti a seguito della vendita di un'autovettura usata. La circostanza è emersa dall'esame delle scritture contabili.

Chi detiene la contabilità di soggetti terzi deve istruire i propri collaboratori a segnalare il pagamento per contanti di somme pari o superiori a 1.000 euro a prescindere dalla regolarità fiscale dell'operazione. In sede di difesa occorrerà fornire elementi per dimostrare che il pagamento non è avvenuto in un'unica soluzione.



A un professionista viene contestata l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico, con gli estremi dei clienti nei cui confronti era stata eseguita l'adeguata verifica. Il professionista esibisce un registro cartaceo con le annotazioni richieste per la normativa antiriciclaggio, ma questa scrittura non viene ritenuta sufficiente.

I professionisti possono istituire un archivio informatico oppure un registro della clientela, numerato e siglato in ogni pagina con l'indicazione, alla fine, del numero delle pagine totali e la firma. Per i notai è registrazione idonea anche la custodia di documenti e atti, nonché la tenuta di repertori e la descrizione dei mezzi di pagamento.



La Guardia di Finanza contesta a un professionista di non aver registrato i dati relativi a un cliente al quale ha costituito una società. La violazione viene scoperta attraverso l'incrocio svolto dalla GdF tra le fatture emesse dal professionista e le annotazioni riportate nell'archivio unico informativo antiriciclaggio.

Tutte le volte che un'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile scattano gli adempimenti antiriciclaggio. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi è sempre un'operazione di valore non determinabile. In questi casi gli obblighi sono anche in capo ad avvocati e notai.



Un professionista non ha segnalato la violazione commessa da una società cliente per aver ricevuto finanziamenti per contanti dai tre soci per 10.000 euro ciascuno. In particolare, la GdF contesta la violazione alla norma sull'uso del contante ai soci e alla società e al professionista l'omessa denuncia al Mef

Conviene valutare in concreto l'operazione. I soci e la società possono estinguere la violazione mediante oblazione pari al 2 per cento. Il professionista non ha questa chance: se vuole contestare deve provare che i finanziamenti dei soci non sono avvenuti per contanti ma, ad esempio, con versamenti in banca



A un notaio viene contestata dalle Fiamme gialle l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta di acquisto di quote societarie da parte di un soggetto – suo cliente – che poi è risultato collegato ad appartenenti alla criminalità organizzata. Da qui l'irrogazione della sanzione nei confronti del professionista

Il notaio dovrà dimostrare che al tempo dell'atto non vi erano sospetti sul soggetto né motivi ragionevoli per sospettare che fossero in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Va ricordato che il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da altre circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate.

Limite circolazione contante

Per quanto riguarda il trasferimento del contante, a decorrere dal **6.12.2011** non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 1.000.



I trasferimenti eccedenti tale limite **vanno eseguiti tramite intermediari abilitati** (banche, Poste, ecc.).

- La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.
- Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Per quanto riguarda gli obblighi dei professionisti si ricorda brevemente che ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007:

- *"I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale"*.

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono quindi **comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (in precedenza al MEF) le infrazioni circa l'uso del contante delle quali hanno avuto cognizione**.

**I controlli nella
circolazione
contante**

Per verificare che tali obblighi siano stati correttamente eseguiti, le istruzioni della GdF prevedono:

- **l'analisi della procedura di rilevazione delle infrazioni adottata dal professionista ispezionato.**

In pratica, ciò che sarà vagliato corrisponde a:

- funzionamento del software contabile-gestionale dello studio;



Il software dovrebbe essere idoneamente dotato di funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni che, nella fase della loro registrazione, manifestino infrazione all'art. 49 del D.Lgs. 231/07.

- accorgimenti adottati dal professionista ai fini dell'individuazione di eventuali irregolarità per le operazioni diverse da quelle meramente contabili (per esempio redazione di contratti);
- disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d'importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento.

La GdF **verificherà**:

- l'avvenuta rilevazione dell'infrazione;
- la trasmissione da parte del professionista nei termini di legge della prevista informativa alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Proponiamo di seguito un fac-simile della comunicazione da inoltrare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

	Spett.le
	RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO	
	di ...
Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.	
Il sottoscritto ... in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società Alfa srl, con sede in ..., partita IVA/C.F. ..., della tenuta delle relative scritture contabili.	
In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia	
che	

la fattura n. ... del ... per un totale di € 1.200,00, IVA compresa,
emessa dalla società nei confronti del sig. ... residente a
....., C.F

è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal
modo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
231/2007.

Luogo, data

Firma

.....

- Riproduzione Riservata -